



Ministero della Transizione Ecologica

DIREZIONE GENERALE PER L'ECONOMIA CIRCOLARE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne ha definito le funzioni;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, e successive modifiche e integrazioni, recante Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 settembre 2021, n. 228;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica 10 novembre 2021, n. 458, registrato dalla Corte dei Conti il 28 novembre 2021, n. 3000, recante l'individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 8 febbraio 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 25 febbraio 2022 con n. 255, con il quale è stato conferito all'Ing. Silvia Grandi l'incarico di Direttore della Direzione generale economia circolare – EC del Dipartimento Sviluppo Sostenibile (DiSS);

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14 aprile 2006, n. 88;

VISTO il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «*de minimis*»;

VISTA la definizione di micro, piccola e media impresa di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e all'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nonché al decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, recante l'adeguamento dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria;



VISTO l'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato";

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017, recante "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";

VISTA la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" e successive integrazioni e modificazioni e, in particolare, l'articolo 1, commi 125 e seguenti recanti disposizioni in merito agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO l'art. 7 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229» ed, in particolare, il comma 1 del suddetto articolo secondo cui *«al fine di ridurre la produzione di rifiuti e contenere gli effetti climalteranti, agli esercenti commerciali di vicinato e di media e grande struttura di cui all'art. 4, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, o per l'apertura di nuovi negozi che prevedano esclusivamente la vendita di prodotti sfusi è riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico a fondo perduto pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di euro 5.000 ciascuno, corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, sino ad esaurimento delle predette risorse e a condizione che il contenitore offerto dall'esercente sia riutilizzabile e rispetti la normativa vigente in materia di materiali a contatto con alimenti» nonchè il comma 1-bis dello stesso articolo ai sensi del quale «ai clienti e' consentito utilizzare contenitori propri, purchè*



riutilizzabili, puliti e idonei per uso alimentare. L'esercente può rifiutare l'uso di contenitori che ritenga igienicamente non idonei»;

VISTO, altresì, l'art. 7, comma 2, del già citato decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, che demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e sentita la Conferenza unificata, la definizione dei termini e delle modalità per l'ottenimento del contributo nonché per la verifica dello svolgimento dell'attività di vendita per un periodo minimo di tre anni a pena di revoca del contributo;

VISTO l'art. 7, comma 3, del già citato decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 secondo cui *«agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;*

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, del 22 settembre 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 254 del 23 ottobre 2021, che, in attuazione del sopra richiamato articolo 7, comma 2, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, definisce i termini e le modalità per l'ottenimento del contributo nonché indicale modalità di verifica dello svolgimento dell'attività di vendita per un periodo minimo di tre anni a pena di revoca del contributo;

VISTO, in particolare, l'articolo 4, comma 1, del suddetto decreto 22 settembre 2021 nel quale è stabilito che, ai fini del riconoscimento del contributo economico a fondo perduto di cui all'intervento istituito all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 in relazione alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, le imprese interessate, tramite accesso alla piattaforma informatica, presentano apposita richiesta al Ministero della Transizione ecologica nell'ambito di due distinti sportelli agevolativi;

CONSIDERATO che, nell'arco temporale di apertura dello sportello agevolativo riferito alle spese sostenute dalle imprese nel 2020 sono pervenute al Ministero n. 103 domande di accesso al contributo di cui all'intervento istituito all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111;

CONSIDERATO, altresì, l'esito delle verifiche effettuate dal Ministero, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto 22 settembre 2021, in relazione alle istanze pervenute, volte ad accertare il rispetto dei requisiti previsti per l'accesso al contributo in accordo con il medesimo decreto;

DECRETA:

Articolo 1

1. È approvato, all'**allegato A** al presente decreto, l'elenco delle istanze che risultano ammissibili alle agevolazioni in esito alle verifiche di ammissibilità previste dal decreto 22 settembre 2021, richiamato nelle premesse. Nell'elenco di cui al predetto allegato A, è riportato, per ciascuna impresa ammessa, l'importo dell'agevolazione concessa, il codice "CUP" e il relativo codice



“COR” rilasciato dal Registro Nazionale Aiuti di Stato.

2. È approvato, all’**allegato B** al presente decreto, l’elenco delle istanze che necessitano di approfondimenti istruttori finalizzati ad accertare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità o delle condizioni previste per l’accesso alle agevolazioni. Per queste domande, in esito alla conclusione dei predetti approfondimenti, il Ministero procede ad adottare ulteriori provvedimenti di concessione nei confronti delle imprese le cui domande sono state oggetto di verifiche concluse positivamente ovvero a trasmettere un’ apposita comunicazione di diniego nel caso di esito negativo degli approfondimenti.

Articolo 2

1. Ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del Ministero – www.mite.gov.it. Con la predetta modalità è assolto l’obbligo di comunicazione ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1. Con apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è data comunicazione dell’adozione del presente decreto.

Roma,

Il Direttore Generale

Silvia Grandi

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche